



Lamone, 25 novembre 2022

## **Aperture straordinarie dicembre 2022**

Gentili Signore  
Egredi Signori,

il Dipartimento delle finanze ha autorizzato le aperture straordinarie dei negozi di ogni genere nel periodo natalizio 2022; trasmettiamo quindi questa circolare che mira a sensibilizzare e sostenere i commerci nell'applicazione dei disposti del CCL e della Legge federale sul lavoro.

Le domeniche saranno l'11 e il 18 dicembre 2022. Gli esercizi commerciali potranno dunque rimanere aperti, in questi due giorni, dalle 10.00 alle 18.00.

L'apertura straordinaria presuppone che vengano rigorosamente rispettate le principali disposizioni della Legge federale sul lavoro (LL), della relativa ordinanza (OLL1) e i disposti del CCL Commercio al dettaglio ossia:

- **Art. 16 CCL Durata lavorativa**

*La durata annuale del lavoro è fissata in 2'184 ore, per una media di 42 ore settimanali.*

Osservazioni/applicazione

Le ore tra le 42 e le 45 settimanali sono da considerare lavoro supplementare, mentre tutto quello che eccede le 45 ore settimanali viene considerato lavoro straordinario.

- **Art. 19 cpv. 5 LL Consenso del lavoratore**

*Il datore di lavoro non può occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso.*

Osservazioni/applicazione

Per l'occupazione durante le aperture delle domeniche 11 e/o 18 dicembre ogni lavoratore deve dunque firmare il proprio consenso al lavoro domenicale.

- **Art. 19 cpv. 3 LL Supplemento salariale**

*Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l'urgente bisogno. Il datore di lavoro accorda al lavoratore un supplemento salariale del 50 per cento.*

*Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati alla domenica fino ad un massimo di sei, dà diritto ad un supplemento salariale in misura del 50%. Per il riposo compensativo si rimanda all'art. 20 della Legge sul lavoro (LL).*

Osservazioni/applicazione

Il lavoratore che viene occupato durante le domeniche 11 e/o 18 dicembre ha diritto al supplemento salariale del 50% per le ore prestate. Il supplemento deve figurare nella busta paga di dicembre, separatamente al salario.

- **Art. 20 cpv. 2 LL Domenica libera e riposo compensativo**

*Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore deve essere compensato mediante tempo libero. Qualora si prolunghi oltre cinque ore, deve essere compensato con riposo non inferiore a 24 ore consecutive durante un giorno lavorativo seguente il riposo giornaliero, nella settimana precedente o successiva.*

Chiarimento e applicazione di questo articolo unitamente all'Art. 21 cpv. 3,5,6 e 7 OLL1:

Se durante l'occupazione alla domenica la durata del lavoro non supera le 5 ore, il lavoratore deve compensarle in tempo libero entro le 4 settimane seguenti.

Se l'occupazione alla domenica supera le 5 ore il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di 24 ore nella settimana di lavoro corrente o successiva al lavoro domenicale. Tale riposo non può essere sostituito con un compenso in denaro (Art. 22 LL).

Il giorno di riposo compensativo per il lavoro domenicale che supera le 5 ore deve essere accordato in un giorno lavorativo e non può quindi cadere nel giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno libero.

Quando il lavoratore è chiamato a prestare lavoro domenicale, non può essere occupato per più di 6 giorni consecutivi.

Un lavoratore può essere occupato al massimo per due domeniche consecutive. Il giorno di riposo settimanale deve cadere di domenica almeno una volta ogni due settimane.

- **Art. 21 CCL cpv. 2 e Art. 25 cpv. 1 OLL1**

*Il datore di lavoro si impegna affinché il lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica sia richiesto prioritariamente ai dipendenti che non hanno obblighi di assistenza verso bambini o altri membri della famiglia.*

*Fatto salvo l'articolo 26, il lavoro straordinario conformemente all'articolo 12 capoverso 1 lettera a e b della legge è autorizzato solo sotto forma di lavoro diurno e serale giusta l'articolo 10 della legge ed esclusivamente nei giorni feriali.*

Osservazioni/applicazione

La domenica non può essere svolto lavoro straordinario. Pertanto, durante l'occupazione alla domenica, la durata settimanale per singolo lavoratore non può superare la durata massima settimanale prevista dal CCL.

- **Art. 31 LL Occupazione di giovani**

*La durata del lavoro giornaliero dei giovani non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale, né in alcun caso nove ore. L'eventuale lavoro straordinario come pure i corsi obbligatori svolti nel tempo di lavoro sono computati nella durata del lavoro.*

Osservazioni/applicazione

I giovani fino ai 18 anni compiuti, non possono essere occupati durante le aperture straordinarie previste le prossime domeniche 11 e 18 dicembre 2022.

**Esempio calcolo salario orario impiegato del commercio al dettaglio con supplemento domenicale :**

Salario base orario	fr. 19.75
+8.33% 13.mensilità	fr. 1.65
<hr/>	
Totale	fr. 21.40
+supplemento 50%	fr. 10.70
<hr/>	
Totale	<b>fr. 32.10</b>

- **Art. 11 CCL Obblighi del datore di lavoro e Art. 322 cpv 1 Codice delle obbligazioni**  
*Il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto collettivo.*

Osservazioni/applicazione

In generale, si richiama l'attenzione delle aziende sulla tematica riguardante i cosiddetti "stages" o "giorni di prova".

Queste giornate devono essere sempre retribuite, tenendo in debita considerazione la classificazione del collaboratore sulla base del CCL, indipendentemente che esse portino o meno alla conclusione di un contratto individuale di lavoro tra le parti.

Vi preghiamo di prendere debita nota di quanto precisato.

Ringraziandovi per la collaborazione rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni e distintamente salutiamo.

Petra Capelli, Segretario

